

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

Proposta della IV Commissione permanente

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

(Seduta del 15 marzo 2018)

Relatore di maggioranza: FEDERICO TALÈ
Relatore di minoranza: ELENA LEONARDI

sulla proposta di legge n. 185

a iniziativa del Consigliere Talè

presentata in data 19 febbraio 2018

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 10
“NORME IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE
DEL RANDAGISMO” E ALLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2017, N. 36
“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 10 ‘NORME IN
MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO’”

Testo proposto**Art. 1**

(Modifica alla legge regionale 10/1997 e alla legge regionale 36/2017)

1. I commi 1 e 1 bis dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), come modificati dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo") sono sostituiti dal seguente:

"1. Per allevamento di cani e gatti per attività commerciali si intende la detenzione, anche a fini commerciali di:

- a) un numero pari o superiore a cinque fattrici di razza canina o felina, intese quali femmine in età fertile non sterilizzate, che producono complessivamente nell'arco di un anno un numero pari o superiore a venti cuccioli;
- b) un numero di cuccioli pari o superiore a trenta."

2. L'articolo 3 della l.r. 36/2017 è abrogato.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica alla legge regionale 10/1997 e alla legge regionale 36/2017)

1. I commi 1 e 1 bis dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), come modificati dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo") sono sostituiti dal seguente:

"1. Per allevamento di cani e gatti per attività commerciali si intende la detenzione, ~~anche a fini commerciali~~ di **un numero di cuccioli pari o superiore a venticinque.**"

- ~~a) un numero pari o superiore a cinque fattrici di razza canina o felina, intese quali femmine in età fertile non sterilizzate, che producono complessivamente nell'arco di un anno un numero pari o superiore a venti cuccioli;~~
- ~~b) un numero di cuccioli pari o superiore a trenta."~~

2. Identico

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

Identico

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

Identico